



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
STRUTTURA 1

N. generale **139** del **24/06/2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA
DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 24/06/2024 al 09/07/2024.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024

**IL RESPONSABILE
STRUTTURA 1**

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dall'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 che suddivide tali risorse in:
 - Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

VISTI:

- l'art. 40/comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di meriti e premi applicabili alle Regioni e agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1/comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557-quater in merito al quale li si fa riferimento (valore medio di riferimento spesa di personale del triennio 2011/2013);
- l'art. 1/comma 762 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale dispone che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di

stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16/11/2022, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva datoriale in quanto sottratta alla contrattazione integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RAVVISATA la necessità di provvedere senza indugio alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, al fine di avviare conseguentemente la contrattazione integrativa;

Visto il CCNL 16/11/2022 PER IL TRIENNIO 2019-2021 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 79 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse decentrate” destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Visto il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

Preso atto che, ai sensi del succitato art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Ricordato che il totale del trattamento accessorio dell'anno 2016 era stato calcolato in complessivi € 21.128,46, al netto delle voci escluse e delle decurtazioni per riduzioni di personali anni 2011-2014;

Richiamato l'art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del CCNL 16/11/2022 che rimanda all'art. 67 comma 2 lett. B) CCNL 21.05.2018, nel quale si stabilisce che “*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”;

Preso atto della Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2008”, la quale prevede che “*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*”;

Dato atto che:

-la rideterminazione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) per effetto degli incrementi stipendiali previsti dal nuovo CCNL 16/11/2022 ammonta complessivamente a **€ 147,48**;
-l'incremento di € 83,20 su base annua per dipendente (in servizio al 31.12.2015) ammonta complessivamente a **€ 499,20**;
-l'art. 79, comma 1 - lettera b) del CCNL 16.11.2022 prevede un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (nel caso del Comune di Portalbera n.5 dipendenti) per totali **€ 422,50**;

Vista la definizione dell'importo del Fondo di cui all'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022, relativo alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ammontante **ad € 119,73**;

Visto che l'art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.", per cui l'importo corrispondente è di **€ 1125,33**;

Accertata la disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ente, già approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2024;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di costituire il Fondo per le risorse decentrate, di **parte stabile - € 7.726,02** - per il personale dipendente anno 2024, così come risulta dall'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23/c.2 del Dlgs 75/2017 come risulta dall'allegato 2;
2. di stabilire che in base alle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente, le risorse stabili saranno sottoposte alla contrattazione collettiva integrativa;

3. di rinviare a successivo atto l'integrazione delle voci del fondo con le risorse decentrate di parte variabile, previa deliberazione della Giunta comunale relativa alle linee di indirizzo sulla contrattazione decentrata per l'anno 2024;
4. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate tramite costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
5. di dare atto del rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo di cui all'art. 23/ c. 2 del Dlgs 75/2017 pari a € 21.128.46 come da attestazione finanziaria Allegato 2;
6. di dare atto che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo alla sottoscritta Responsabile di Struttura, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile
Struttura 1
Paola Lombardo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLA LOMBARDO in data 24/06/2024
PAOLA LOMBARDO in data 24/06/2024